



CORTE SPORTIVA DI APPELLO FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 02 – 15 NOVEMBRE 2024

Riunione del 15 Novembre 2024

Presidente: Avv. Claudio Cutrera

Componente Avv. Giuseppe Bianco

Componente Avv. Francesca Romana Pettinelli

CSA 03.24.25 – Reclamo ex art.27 Reg. Giurisd. Fipav del Sig. Pappalardo Antonio avverso il Comunicato n. 2 del 06/11/2024 del Giudice Sportivo Territoriale Salvatore Roccalumera CR FIPAV SICILIA - gara n. 3411

FATTO

Con C.U. n.2 del 06/11/2024 il Giudice Sportivo Territoriale Sicilia Salvatore Roccalumera comminava al tesserato Pappalardo Antonio, allenatore della POL. DIL. FITNESS CLUB - ASD ANTARES, la sanzione della “*sospensione da ogni attività federale per 15 gg.*” per “*comportamento aggressivo nei confronti del D.d.G.*”, al termine della gara N. 3411 del campionato di Serie D femminile- Girone C- disputata il 3/11/2024 fra la POL. DIL. FITNESS CLUB e la ASD ANTARES.

Avverso tale provvedimento, il tesserato Pappalardo Antonio ha interposto reclamo ex art. 27 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV.

All’udienza di discussione, svoltasi il 15/11/2024, venivano sentiti sia il reclamante, Sig. Pappalardo Antonio, sia il suo difensore, Avv. Adriana Bazzano, i quali contestavano la sanzione rilevando la non veridicità di quanto dichiarato dall’arbitro nel referto di gara, rispetto a quanto realmente accaduto.

Precisavano i fatti elencando una serie di accadimenti ed evidenziando, in particolare, il verificarsi di un confronto normale tra il medesimo Pappalardo e l’arbitro a gara terminata e quando quest’ultimo era già in abiti civili.

Il PAPPALARDO, comunque, contestava fermamente di aver avuto un comportamento aggressivo nei confronti dell’Ufficiale di Gara, rappresentando che, nella circostanza, tutti i presenti dialogavano con l’arbitro, chiedendo delucidazioni e spiegazioni sulle scelte arbitrali a loro avviso non condivisibili.

A sostegno del reclamo venivano prodotte dichiarazioni e video.

L’Avv. Bazzano così concludeva: “1) IN VIA PRINCIPALE annullare la sospensione di giorni 15 da ogni attività federale; 2) IN VIA SUBORDINATA riformare la decisione impugnata e



conseguentemente ridurre la sospensione al tesserato ANTONIO PAPPALARDO in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame”.

La Corte Sportiva di Appello riservava la decisione dell'impugnazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'odierno reclamante, per il tramite del suo difensore, ha fermamente contestato di aver assunto “un comportamento aggressivo nei confronti del DdG

A sostegno della bontà della sua tesi ha fornito delle prove documentali e televisive.

Come da sempre affermato da questa Corte, il rapporto arbitrale, pur costituendo fonte primaria di prova, deve però essere valutato in correlazione ad altri eventuali elementi di prova, costituiti, nel caso in specie, dalla documentazione e dal video versati in atti, cui la Corte ritiene, nel caso di specie, di dare il giusto rilievo.

In considerazione di quanto sopra evidenziato, seppure rimanga comunque da stigmatizzare il comportamento del reclamante, non si ravvisano elementi di fatto tali da ritenere lo stesso Pappalardo meritevole della squalifica irrogata.

In considerazione di ciò, in ossequio al principio della gradualità della pena, è opportuno rimodulare l'entità della sanzione comminata, riducendola equamente ad una sospensione da ogni attività federale fino al 15/11/2024 compreso.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello, in parziale accoglimento del reclamo proposto ed a limitata modifica del C.U. n.2 del 06/11/2024, emesso dal Giudice Sportivo Territoriale Sicilia, fermo il resto, dispone di rideterminare la sanzione a carico del tesserato Pappalardo Antonio riducendola ad una sospensione da ogni attività Federale fino al 15 Novembre 2024 compreso.

Il Presidente
Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 15 novembre 2024